

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. può essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine?

Se è vero che l'azione di risarcimento dei danni ex [art. 96 c.p.c.](#) non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, è anche vero che tale azione è ammessa quando la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 20.5.2016, n. 10518

...omissis...

SSS

1. sss ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo (n. 6964/1995), notificato il 6 aprile 1995, che le aveva intimato di pagare L. 64.255.123, oltre accessori, alla Banca di Roma spa (poi Capitalia spa), quale saldo debitore del conto corrente n. ssss intestato alla Service Vista e da essa garantito. La Ossssnon ha contestato l'esistenza del debito, ma ha dedotto che il mancato pagamento era stato determinato dalla mancanza di liquidità derivante dall'indisponibilità dell'unico immobile di sua proprietà, a causa di un pignoramento immobiliare illegittimo, notificatole dalla stessa Banca il 5

giugno 1992, che le aveva impedito di alienarlo e di procurarsi la liquidità necessaria per estinguere il suo debito, provocando il fallimento di una trattativa negoziale per la vendita dell'immobile. La ssss risultava da una sentenza di condanna penale, aveva distratto la somma in favore dei venditori, in concorso con la *omissis*, lasciando intatta l'ipoteca posta a fondamento dell'azione esecutiva promossa dalla medesima Banca.ss ha condannato la Banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, e ha dichiarato compensati i reciproci debiti e crediti tra le parti.

3. Il gravame della Banca è stato accolto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2010.

La Corte ha qualificato l'azione della ssss a norma dell'art. 96 c.p.c. e l'ha ritenuta non proponibile in un giudizio (avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per il saldo debitore di un conto corrente) diverso da quello dal quale traeva origine la responsabilità aggravata, che aveva ad oggetto l'azione esecutiva promossa dalla Banca con il pignoramento (avverso il quale ssss aveva proposto opposizione all'esecuzione, in un giudizio definito con sentenza del Tribunale di Roma, n. 31008 del 2001, che aveva poi cancellato il pignoramento e l'ipoteca); inoltre, ad avviso della Corte, mancava il nesso causale tra il comportamento illecito della Banca e il fallimento della trattativa per la vendita dell'immobile, che era imputabile, oltre che all'illegittima persistenza del pignoramento, anche alla non dimostrata fattibilità giuridica dell'operazione; infine, la sss non poteva fare valere altri danni, patrimoniali (all'attività commerciale della società garantita Service Vista) o non patrimoniali, per la condotta omissiva o commissiva del dipendente della Banca, poichè il pregiudizio dedotto era sempre stato riferito al pignoramento illegittimo.

4. Avverso questa sentenza la sss ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, cui si è opposta con controricorso la sss spa e, per essa, la mandataria U. sss Management Bssssssspa. Si è poi costituita la Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria della sss. Sono state prodotte memorie dalla ricorrente e dalla Centrale Attività Finanziaria.

Motivi della decisione

1. La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del controricorso della U. Credit Management Bank spa, costituita per conto della Trevi Finance spa, e della memoria di costituzione della Centrale Attività Finanziarie spa, per conto della A.srl, a sua volta qualificatasi come cessionaria dei crediti della T. in blocco, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1993, art. 58.

L'eccezione è fondata. La società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio di legittimità in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116/2016). Poichè nè la Tsss entrambe qualificatesi come cessionarie del credito della parte originaria, hanno assolto al suddetto onere, nonostante l'eccezione sollevata dalla ricorrente, il controricorso e la memoria sono inammissibili, in quanto provenienti da soggetti non legittimati a stare in giudizio.

2. I primi due motivi denunciano falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., per avere qualificato l'azione della ssss come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per avere dato causa all'esecuzione del pignoramento e, quindi, alla perdita della disponibilità dell'immobile), benchè non fosse riconducibile nello schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell'art. 2049 c.c., per il comportamento di un proprio

dipendente e per l'inadempimento contrattuale alle intercorse pattuizioni concernenti la vendita dell'immobile.

Entrambi sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata, in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, cioè dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, non essendo configurabile un concorso, anche alternativo, tra tale tipo speciale di responsabilità e quello generale di cui all'art. 2043 c.c. (v. Cass. n. 1590/2013, n. 5069/2010). Tuttavia, l'applicazione di questo principio, al quale la sentenza impugnata si è implicitamente richiamata, non è stata giustificata in modo coerente, nella fattispecie in esame, non essendo la conclusione dei giudici di merito coerente con la premessa.

La sssss ha fatto valere, oltre che l'inadempimento al contratto di mutuo, la responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c. per il comportamento di un proprio dipendente, già condannato in sede penale per avere distratto somme a lei erogate (per il ripianamento del debito dei venditori e la cancellazione della relativa ipoteca). E' pacifico che la responsabilità della Banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (v. Cass. n. 8210/2013). Se è vero che è stato iscritto un pignoramento, poi cancellato in sede di opposizione all'esecuzione, il danno lamentato dalla sss direttamente dal comportamento illecito del dipendente della Banca, piuttosto che dal pignoramento che ne costituisce solo una conseguenza.

Inoltre, anche nella prospettiva qualificatoria seguita dai giudici di merito, se è vero che l'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, è anche vero che tale azione è ammessa quando la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte (v. Cass. n. 18344/2010, n. 1861/2000).

Nel caso specifico, la sssveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma vi aveva rinunciato solo per l'esigenza di non ostacolare la rapida definizione del giudizio, tenuto conto della vendita imminente del bene pignorato. E' per questa ragione che ha proposto la domanda risarcitoria nel presente giudizio, al fine di paralizzare, almeno in parte, la domanda contrattuale di pagamento proposta in via monitoria dalla Banca nei suoi confronti.

3. L'ottavo e il nono motivo censurano la seconda ratio decidendi, adottata dalla Corte territoriale, laddove ha sostenuto la mancanza del nesso causale tra il pignoramento immobiliare (eseguito per un debito al quale è stato opposto il credito risarcitorio vantato dalla sssss e il danno da essa lamentato (per l'indisponibilità dell'immobile, che le avrebbe precluso la possibilità di ottenere la liquidità necessaria per estinguere i propri debiti verso la Banca).

In particolare, l'ottavo denuncia omessa motivazione, per avere ritenuto che la vendita dell'immobile fosse impedita più che dal pignoramento che insisteva su di esso, dalla ritenuta impossibilità della vendita frazionata dello stesso, circostanza questa che non corrispondeva al vero e che, comunque, non escludeva la volontà e la possibilità sss di disporre dell'immobile e di conseguire la liquidità, come già rilevato nell'atto di appello incidentale; il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per la ritenuta infattibilità giuridica della vendita frazionata dell'immobile.

Entrambi i motivi in esame sono fondati.

La Corte ha limitato la sua attenzione alla "impossibilità di una vendita frazionata dell'immobile" e da ciò ha tratto la conseguenza che, sebbene il pignoramento fosse illegittimo per un comportamento imputabile alla Banca, non ne fosse derivato un danno, poichè comunque la sssssssss avrebbe potuto ricavare dall'immobile le utilità economiche sperate. In tal modo, tuttavia, non solo, non ha giustificato in concreto l'affermazione secondo cui non sarebbe stata possibile una vendita frazionata, ma ha anche trascurato le specifiche allegazioni di parte che miravano a dimostrare la possibilità di una vendita non frazionata dell'immobile; inoltre, ha svalutato le conseguenze dannose collegabili, almeno astrattamente, ad un pignoramento illegittimo, per l'indisponibilità giuridica e l'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato.

4. Gli altri motivi sono assorbiti: dal terzo al settimo, in quanto concernenti ulteriori profili relativi all'ammissibilità della domanda risarcitoria e alla sussistenza della responsabilità della Banca (a proposito della prima ratio decidendi, v. p. 1); il decimo e undicesimo, riguardanti la sussistenza in concreto e la determinazione dei danni risarcibili (a proposito della seconda ratio decidendi, v. p. 2).

5. In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

pqm

La Corte accoglie il primo, secondo, ottavo e nono motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.